

CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI FINANZIAMENTI DA RIMBORSARE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

PREMESSO

- che l'Istituto di Credito concede finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- che le Parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950, fermo restando la differenza con l'istituto della cessione quinto dello stipendio fattispecie per la quale vale una specifica disciplina;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione, e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente mediante apposita polizza assicurativa posta a carico dello stesso istituto di credito, cessazione anticipata dal servizio e fermo restando quando previsto dall'articolo 3;
- che i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- che l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico rilascia all'amministrazione per pagare tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

VISTI

- il D.P.R. 5/1/1950 n. 180, il D.P.R. 28/7/1950 n. 895, la circolare del 3/6/2005 n. 21/RGS del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, la circolare del 17/1/2011 n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici e altresì la circolare n. 2/2015 in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – nuove istruzioni operative;
- Gli articoli 1269 e seguenti del Codice Civile che disciplinano la delegazione di pagamento che si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

Tutto ciò premesso;

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito denominata Amministrazione) con sede in Cosenza alla Via San Martino snc – codice fiscale 01987250782, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore o suo delegato _____

E

la _____ P.IVA/Cod.fisc. _____, sede legale in _____,
c.a.p. _____, iscritta nell'elenco ex art. 106 T.U.B. n. 385/1993 al
n. _____, nella
persona di _____ in qualità di Rappresentante Legale/procuratore
speciale
giusta procura reg. n. _____ del _____, notaio in (città)
_____,
d'ora innanzi indicata come "Istituto" (soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950),

**ATTESO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – (documentazione)

L'Istituto all'atto della sottoscrizione di detta convenzione, pena decadenza della stessa, si impegna a trasmettere all'Azienda i seguenti documenti:

- a. Copia atto costitutivo e statuto;
- b. Copia visura camerale aggiornata;
- c. Copia atto notarile conferimento procura speciale al legale rappresentante per la firma della convenzione;
- d. Copia certificato antimafia, nonché dichiarazioni sostitutive di certificazioni, a firma del legale rappresentante dell'Istituto, corredate da copia documento d'identità dello stesso per effetto dell'art.15 della legge 183 del 12.11.2011 relativamente a:
- e. Iscrizione nel registro delle imprese, codice fiscale e partita iva;
- f. Iscrizione dell'Istituto nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

Art. 2 – (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. Il Dirigente dell'UOC Gestione Risorse Umane autorizza il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico del personale ad eseguire le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 5/1/1950 n. 180, e successive modificazioni.
2. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
3. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
4. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.
5. Resta inteso che il rinnovo del prestito con delega potrà essere effettuato una sola volta.

Art. 3 – (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata massima decennale e comunque non inferiore a 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano stati versati i due quinti delle rate totali dei contratti medesimi.

Art. 4 – (Trattenute stipendiali)

1. In caso di trattenute da effettuare sul cartellino del dipendente in favore dell'Amministrazione a qualsiasi titolo, ovvero per trattenute derivanti da pignoramento o conto terzi notificate anche successivamente alla sottoscrizione dell'atto di benestare, la trattenuta della quota delegata dovrà essere sospesa fino al soddisfacimento e all'estinzione del debito contratto. Sarà poi riattivata con la conseguente posticipazione della data di scadenza;
2. In base all'Art. 35 del D.P.R. 180/50, qualora lo stipendio o salario gravato di cessione/delegazione di pagamento subisca una riduzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa senza retribuzione), non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi, sarà recuperato successivamente con il contestuale posticipo della data di scadenza.
3. In caso di modifica del rapporto di lavoro, che comporti una riduzione dello stipendio netto (per esempio, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto, in caso contrario verrà sospeso il rimborso della delegazione di pagamento con il conseguente posticipo della data di scadenza.
4. L'amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 5 - (Modalità di erogazione e limiti)

1. La quota di stipendio delegabile non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute ivi incluse quelle obbligatorie di legge, sia a titolo previdenziale che erariale secondo le previsioni di cui agli art. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950.
2. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso, onlus, assicurazioni, enti mutualistici), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le trattenute, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve far riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva, retribuzione di risultato) nonché le indennità collegate all'incarico attribuito (incarico di coordinamento, incarico di funzione, posizione variabile aziendale ecc...), dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.

4. Al fine di assicurare la tutela dell'equilibrio economico e finanziario del dipendente desumibile dalle norme recate dal ripetuto D.P.R. 180/50, in presenza di una cessione e di un piccolo prestito I.N.P.S. non potrà essere contratto un prestito mediante delegazione convenzionale di pagamento.

Art. 6 - (Assimilazioni e condizioni essenziali)

1. Ai fini della coesistenza con le altre forme di finanziamento, il Piccolo Prestito I.N.P.S. e il Prestito Pluriennale Diretto sono equiparate alla cessione del quinto dello stipendio.
2. Condizione essenziale perché venga concessa la delegazione convenzionale di pagamento, è che il rapporto di lavoro abbia carattere di stabilità e che siano maturati almeno 5 anni di servizio effettivo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 – (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo del competente ufficio, il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. I versamenti delle trattenute verranno operati dalla U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 8 - (Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 17/RGS del 17/01/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. In particolare, per i contratti di finanziamento, l'Istituto si obbliga a corrispondere "*una tantum*" l'onere nella misura fissata dalle richiamate circolari pari ad € 18,00 (*euro diciotto/00*) per ogni delega di nuova attivazione o rinnovi di essa e ad € 2,05 (*euro due/05*) mensili, per ogni altra delega attiva.
4. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 9 - (Versamento Oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri amministrativi dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione, che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, previa detrazione della quota degli stessi oneri sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

Art. 10 - (Ulteriori condizioni)

1. Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità per trasferimento o per concorso pubblico abbia in corso di scomputo una delegazione convenzionale di pagamento, il relativo contratto non vincola l'Amministrazione se esso non viene prima notificato a cura dell'Istituto di credito o assicurativo e formalmente accettato dall'Amministrazione stessa. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'Amministrazione.

Art. 11 - (Estinzione e rinnovo)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del prestito (liberatoria).
3. L'Amministrazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art.1 della presente convenzione, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima mensilità utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 12 - (Cessazione dal servizio)

1. A seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione, la presente convenzione non produrrà effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse.

Art. 13 - (Recesso)

1. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta (60) giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 14.

Art. 14 - (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data del..... e si intende valida per la durata di anni tre, con l'esclusione del rinnovo tacito.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata a seguito di apposito provvedimento, salvo che sopravvengano nuove disposizioni o diverse esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Art. 15 - (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziari vincolati da contratto sia monomandatario che non, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) ed un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7/3/1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "altri finanziamenti alle

famiglie ed alle imprese”. Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l’I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto “tasso soglia” di almeno 8 (otto) punti percentuale e comunque il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura l’usura, non può essere mai superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto come chiarito dalla circolare n. 2 prot. 2837 del 15.01.2015 e successive del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’Istituto dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, che il tasso di interesse su richiamato è conforme ai parametri fissati dalla circolare n. 2 prot. 2837 del 15.01.2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione mediazione e/o consulenza personalizzato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nella presente convenzione comporta la risoluzione unilaterale della stessa, senza obbligo di preavviso.

Art. 16 - (Comunicazioni dell’Istituto)

1. L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio (in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento), una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:
 - nominativo debitore;
 - importo lordo e netto erogato;
 - numero ratei;
 - importo mensile ratei;
 - T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 14, l’Istituto si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di trenta (30) giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. Nelle suindicate evenienze l’istituto dovrà inviare apposita comunicazione all’indirizzo PEC aziendaospedaliaracosenza@pec.aocs.it.
3. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 17 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 - (Ulteriori limiti)

1. Il venir meno del presente atto convenzionale, determina l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di proseguire le restanti trattenute sulla retribuzione del dipendente. Pertanto le quote restanti dovranno essere versate direttamente dal dipendente secondo le indicazioni e tempistiche indicate dall'Istituto.

Art. 19 - (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 180/1950, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso (art. 6 D.P.R. 26/4/1986 n. 131), con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione (artt. 39 e 57, co. 7° citato D.P.R. n. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto.

Cosenza, _____

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Legale Rappresentante
Dott. _____

Per l'Istituto di Credito _____
Il Legale Rappresentante
Dott. _____

